



Il Presidente della Regione

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 10

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n. 48/5 del 4.5.2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 2021 N. 10

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**Il Presidente
Dott. Marco Marsilio**

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:18/05/2021 11:48:13



Consiglio regionale

Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni

Capo I

Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio

Art. 1

(Riconoscimento debito fuori bilancio)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 26 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è riconosciuto il debito fuori bilancio, per il pagamento della fattura n. 01 del 5.12.2019 dell'importo complessivo di euro 3.606,56, relativa alle prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)", in qualità di supporto al RUP per le attività tecnico-amministrative conseguenti alla rescissione del contratto di appalto e necessarie per il completamento dell'intervento.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 trovano copertura per un importo complessivo di euro 3.606,56 nelle risorse allocate alla Missione 09, Programma 09, Titolo 2, capitolo di spesa 152100.3, del bilancio regionale 2021-2023, esercizio 2021.

Capo II

Ulteriori disposizioni

Art. 3

(Integrazione all'art. 3 della l.r. 42/1996)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 25 giugno 1996, n. 42 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario) sono inseriti i seguenti:
"2 bis. La Regione, nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 27 della Costituzione e di cui agli

articoli 2 e 8 dello Statuto regionale, promuove la reintegrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.
2 ter. Per le finalità di cui al comma 2 bis, i giovani detenuti negli istituti penitenziari abruzzesi che scelgono di iscriversi agli Atenei della Regione Abruzzo sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1 a decorrere dall'anno accademico 2021-2022."

Art. 4

(Sostituzione dell'art. 44 della l.r. 10/2004)

1. L'articolo 44 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente) è sostituito dal seguente:

"Art. 44

(Controllo della fauna selvatica)

1. La Giunta regionale, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche, o per malattie o altre calamità, può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della l. 157/1992; il divieto o la riduzione può riguardare tutto il territorio regionale o solo determinate località e/o tutte o solo talune forme di caccia.
2. La Regione, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'ISPRA.
3. In caso di inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 2, la Giunta regionale può autorizzare, d'intesa con gli AATTCC interessati, piani di abbattimento su parere dell'ISPRA.
4. Il controllo della fauna selvatica all'interno dei centri urbani è autorizzato con ordinanza prefettizia o sindacale sentito l'ISPRA e informati la Regione e l'ATC competente territorialmente. I piani di controllo sono svolti con la presenza ed il coordinamento di agenti od ausiliari di pubblica sicurezza. Gli interventi di controllo effettuati in deroga ai divieti di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e), della l. 157/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono svolti con la presenza e il coordinamento di agenti di pubblica sicurezza. Per l'esecuzione di eventuali piani di abbattimenti ci si può avvalere della Polizia Provinciale e/o delle Guardie Venatorie Volontarie.
5. Nel caso il controllo della fauna selvatica sia effettuato nei parchi naturali regionali per ricomporre l'equilibrio ecologico, lo stesso deve essere attuato in conformità alla normativa nazionale e regionale nonché al regolamento dell'Ente Parco e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. Detto controllo è effettuato dal personale dipendente del Ente Parco o dai soggetti di cui al comma 7 espressamente autorizzati dall'Ente stesso.
6. La Giunta regionale, per comprovate ragioni di protezione dei fondi coltivati e degli allevamenti, può autorizzare piani di abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche su proposta:

- a) degli AATTCC territorialmente interessati;
 - b) delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale tramite le loro strutture provinciali;
 - c) delle comunità montane territorialmente interessate;
 - d) dei comuni territorialmente interessati.
7. L'attuazione dei piani di abbattimento è coordinata dal personale della polizia provinciale in collaborazione con gli AATTCC territorialmente interessati. Per l'esecuzione dei piani di abbattimento la Regione, oltre che del personale della Polizia provinciale, può avvalersi dei seguenti soggetti purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio:
- a) personale di vigilanza dei comuni;
 - b) guardie venatorie volontarie;
 - c) guardie ambientali volontarie;
 - d) proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, nei limiti territoriali dei fondi di proprietà e di conduzione, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio ed opportunamente formati dalla Regione, dagli AATTCC e dalle Associazioni Venatorie riconosciute a livello nazionale."

Art. 5

(Integrazione all'art. 45 della l.r. 45/2007)

1. Dopo il comma 13 dell'articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti) è inserito il seguente:
"13 bis. Per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a V.I.A., la comunicazione di variazione non sostanziale non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, né può essere subordinata ad ulteriori pareri. La comunicazione deve comunque essere corredata di relazione tecnica specialistica in ordine alla non sostanzialità della variante secondo i criteri di cui al comma 10."

Art. 6

(Modifica all'art. 18 della l.r. 40/2010)

1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari) è sostituito dal seguente:
"3. Ai Consiglieri regionali è riconosciuto il patrocinio legale secondo le regole applicabili ai dipendenti della Regione Abruzzo."

Art. 7

(Interpretazione autentica dell'art. 37, comma 1, lettera c) della l.r. 40/2010)

1. Al comma 1, lettera c) dell'articolo 37 della l.r. 40/2010 le parole "al rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'art. 2, comma 1, lettera c)" sono autenticamente interpretate nel senso che gli emolumenti erogati a titolo di rimborso spese in favore dei componenti la Giunta regionale che non fanno parte del Consiglio non concorrono, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) a formare

il reddito, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.

Art. 8

(Modifiche all'art. 1 della l.r. 9/2011)

1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo sono abrogate le parole "il Direttore generale";
 - b) l'intero periodo "Il Direttore generale ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché ogni più ampio potere di gestione dell'Ente." è abrogato.

Art. 9

(Disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica e modifiche alla l.r. 29/2018)

1. All'articolo 1, comma 3, della legge regionale 24 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica), come sostituito dalla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), la parola "quinquennale" è sostituita dalla seguente: "decennale".
2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di Bonifica che hanno richiesto di avvalersi del fondo di rotazione di cui all'articolo 1 della l.r. 29/2018 adeguano i rispettivi Piani di rientro finanziario alla durata decennale. Per i restanti Consorzi è fatta salva in ogni caso la possibilità di richiedere l'attivazione del fondo di rotazione decennale alle medesime condizioni con decorrenza dei rimborsi a partire dall'anno di erogazione del fondo.
3. L'erogazione del fondo può essere disposta anche frazionata, nel limite dell'importo concesso, su richiesta del singolo Consorzio beneficiario. Le somme riversate dai Consorzi in attuazione dei piani decennali di rimborso possono essere attribuite, su richiesta dei singoli Consorzi, in aggiunta alle risorse già assegnate con contestuale aggiornamento del piano di rimborso e fermo restando il termine massimo decennale decorrente dalla data della prima erogazione.
4. Alla l.r. 29/2018, la parola "10.000.000,00", ovunque ricorra, è sostituita da "20.000.000,00".
5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 10

(Modifica all'art. 4 della l.r. 7/2019)

1. Per assicurare i servizi di accoglienza turistica all'interno dei "Trabocchi" della costa abruzzese, considerato il grave stato di crisi del settore conseguente all'emergenza Covid-19, nel rispetto delle disposizioni sanitarie di prevenzione del virus, al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 10 giugno 2019, n. 7 (Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/2001 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla

salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa teatina)), la parola "2020" è sostituita con la seguente: "2021".

Art. 11

(Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 42/2019)

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 2019, n. 42 (Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto) è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modalità attuative)

1. Le modalità, i criteri e i tempi di accesso ai contributi di cui all'articolo 2 sono stabiliti con regolamento approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale e predisposto dal Servizio della Giunta regionale competente in materia di Politiche sociali (di seguito Servizio competente). Il regolamento, oltre a soddisfare i criteri di cui all'articolo 3, contiene i seguenti elementi essenziali:
 - a) le istanze devono pervenire entro e non oltre il termine fissato dal Servizio competente;
 - b) le istanze sono esaminate in base all'ordine cronologico di arrivo;
 - c) nell'elenco degli ammessi i soggetti istanti sono collocati in posizione crescente partendo dalla situazione reddituale familiare (ISEE) inferiore;
 - d) il Servizio competente, fino alla concorrenza della somma disponibile la cui entità è individuata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, procede all'approvazione della graduatoria dei beneficiari ammessi ed ammissibili, formulata in base all'ordine conseguito dai soggetti istanti nell'elenco degli ammessi, con esplicitazione della somma richiesta e del beneficio concesso;
 - e) il Servizio competente procede, inoltre, all'approvazione dell'elenco dei non ammessi, con esplicitazione delle motivazioni.
2. La Giunta regionale, limitatamente all'anno 2021, disciplina con propria deliberazione le modalità attuative ed applicative della presente legge.
3. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione gli aspetti inerenti la protezione dei dati personali con specifico riferimento alle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto.
4. La deliberazione di cui al comma 3 è adottata dalla Giunta regionale unicamente nel caso di necessità di uno specifico intervento integrativo rispetto alla disciplina dettata in materia di protezione dei dati personali dalla normativa nazionale e regionale e dal disciplinare regionale."

Art. 12

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 16/2020)

1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 9 luglio 2020, n. 16 (Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e

l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"4. Con verbale sottoscritto dai rappresentanti legali degli Enti interessati, Consorzio di Bonifica Centro e Azienda Consortile Acquedottistica S.p.A., si provvede, a seguito di una attività ricognitiva, alla individuazione della consistenza delle infrastrutture di cui al presente articolo per la stipula del relativo atto pubblico e le prescritte e conseguenti attività di trascrizione."

Art. 13

(Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 32/2020)

1. L'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 2020, n. 32 (Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lettera b), d.l. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni) è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Ripresa dei traffici aerei)

1. Per l'anno 2021 la Regione Abruzzo, al fine di favorire la ripresa dei traffici aerei e turistici, gravemente compromessi sia a seguito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione epidemiologica da Covid-19 sia dall'attuale fase di incertezza e instabilità, interviene a sostegno e supporto dell'Aeroporto d'Abruzzo, riconoscendo alla Saga S.p.A., società concessionaria per la gestione aeroportuale, un contributo pari a euro 800.000,00.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nel rispetto delle condizioni stabilite nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea (2020/C 91/01) "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19", come modificata dalla Comunicazione della Commissione (2021/C 564 final) "Quinta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli art. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine", nonché in attuazione della Decisione della Commissione europea di autorizzazione del regime quadro della disciplina degli aiuti di cui all'articolo 54 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) registrata con numero SA. 57021 e successive modifiche e integrazioni.
3. L'intervento finanziario indicato nel presente articolo trova copertura mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale 6 aprile 2020 n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla D.G.R. 15 luglio 2020, n. 416.
4. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 è subordinato all'avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione delle corrispondenti risorse e l'autorizzazione della relativa spesa è consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate."

Art. 14
(Modifica all'art. 8 della l.r. 32/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 32/2020 dopo le parole "spese di funzionamento" sono aggiunte le seguenti: "e di investimento volte a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19".

Art. 15
(Modifiche all'art. 4 della l.r. 39/2020 e all'art. 14 della l.r. 10/2020)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni) la parola "febbraio," è soppressa.
2. Al comma 9 dell'articolo 4 della l.r. 39/2020 le parole "nel periodo marzo-aprile 2020" sono soppresse.
3. Al comma 13 dell'articolo 4 della l.r. 39/2020 le parole "nel periodo marzo-aprile 2020" sono soppresse.
4. Alla lettera a) del comma 16 dell'articolo 4 della l.r. 39/2020 le parole "200.000,00" sono sostituite con "400.000,00".
5. La lettera b) del comma 16 dell'articolo 4 della l.r. 39/2020 è abrogata.
6. Dopo il comma 16 dell'articolo 4 della l.r. 39/2020 è aggiunto il seguente:
"16 bis. All'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al primo periodo del comma 3 le parole "2.450.000,00" sono sostituite dalle parole "2.050.000,00";
 - b) al secondo periodo del comma 3 le parole "2.450.000,00" sono sostituite dalle parole "2.050.000,00";
 - c) alla lettera c) del comma 3 le parole "2.000.000,00" sono sostituite dalle parole "1.600.000,00";
 - d) al primo periodo del comma 3 dopo le parole "di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "e dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni)";
 - e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis. La Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi e conseguenti, anche attraverso la reiscrizione sul bilancio dell'esercizio 2021 delle somme di cui ai precedenti commi ad avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione, ove necessarie, e nei limiti delle risorse riprogrammate."."

Art. 16
(Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 1/2021)

1. L'articolo 5 della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2021)) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Disposizioni in materia di entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico)

1. Per il triennio 2021/2023 le entrate regionali relative ai canoni e proventi per l'utilizzo del demanio idrico di cui all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono destinate per un importo pari ad euro 8.949.865,49 per l'esercizio 2021, ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2022 e ad euro 14.516.570,67 per l'esercizio 2023, agli interventi inerenti le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico, agli interventi per la gestione delle risorse idriche, agli interventi di pronto soccorso in dipendenza di calamità naturali e di protezione civile in genere, agli interventi e attività afferenti i procedimenti di valutazione ambientale, agli interventi e attività riguardanti l'edilizia sociale, l'edilizia scolastica e la tutela del patrimonio storico artistico, agli interventi e attività di tutela e valorizzazione del paesaggio e di governo del territorio, agli interventi per i servizi di piena e manutenzione, di manutenzione dei porti, degli approdi e della escavazione dei fondali, assistenza geni civili, assistenza per rischio sismico e assistenza per autorità di bacino, come analiticamente indicato nel raggruppamento n. 371 dell'allegato "Fondi vincolati regionali" di cui all'articolo 2, fatte salve le successive determinazioni del caso.
2. La restante parte delle entrate regionali relative ai canoni e ai proventi per l'utilizzo del demanio idrico e le connesse, eventuali maggiori entrate, sono destinate alla copertura delle spese obbligatorie previste dal bilancio regionale 2021/2023.
3. Per il triennio 2021/2023 è sospesa la disposizione di cui al comma 44 dell'articolo 1 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 16 (Provvedimenti urgenti e indifferibili) e ogni altra disposizione in contrasto con quanto disposto al comma 1."

Art. 17

(Partecipazione della Regione Abruzzo allo "Expo Dubai 2021")

1. La Regione Abruzzo considera strategica la partecipazione all'evento "Expo Dubai 2021" e, a tal fine, individua nel Dipartimento "Attività Produttive Turismo e Cultura" la struttura regionale deputata a definire le azioni e il coordinamento delle attività propedeutiche al raggiungimento di tale obiettivo. Lo stesso Dipartimento è il titolare delle eventuali linee di finanziamento destinabili all'evento.
2. La Regione Abruzzo individua altresì l'Azienda Regionale delle Attività Produttive (ARAP) quale soggetto di tutte le iniziative sottese alla partecipazione della Regione Abruzzo all'evento.

Art. 18

(Acquisizione risorse in favore del Centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia C.I.S.I.)

1. Al fine di consentire il reimpiego presso il Centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila delle risorse provenienti dalle vendite e dall'incasso dei diritti ittiogenici, come previsto dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 27 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque

interne), nel bilancio di previsione regionale 2021 – 2023 sono istituiti e iscritti i seguenti capitoli, facenti parte del medesimo gruppo di vincolati, con gli stanziamenti di competenza e di cassa riportati di seguito:

- a) Parte Entrata: Titolo 2, Categoria 4, Risorsa 1 capitolo da denominare "Versamenti da imprese per obblighi ittiogenici"
 - in aumento per euro 74.000,00;
- b) Parte Entrata: Titolo 3, Categoria 4, Risorsa 1 capitolo da denominare "Proventi derivanti dall'attività del Centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.)"
 - in aumento per euro 2.000,00;
- c) Parte Spesa: Titolo 2, Missione 16, Programma 02, capitolo 142331/9, da denominare "Interventi per attività in conto capitale del Centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia - C.I.S.I."
 - in aumento per euro 50.000,00;
- d) Parte Spesa: Titolo 1, Missione 16, Programma 02, capitolo 142331/10, da denominare "Interventi per attività in conto esercizio del Centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia - C.I.S.I."
 - in aumento per euro 26.000,00.

Art. 19

(Disposizioni relative alla Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale)

1. In ragione della trasformazione del Ministero per l'Ambiente in Ministero della Transizione Ecologica di cui al decreto legge 1° marzo 2021, n. 22 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri) ed in relazione alle funzioni attribuite all'ARTA per l'attuazione dell'articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (legge di stabilità regionale 2020), alle parole: "Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale" di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.)), ovunque ricorrano, sono aggiunte le seguenti "e per la Transizione Ecologica".
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale sottopone al Consiglio regionale il disegno di legge di riforma dell'ARTA integrando le attuali competenze aziendali con quelle in materia di sviluppo sostenibile ai sensi del comma 1.

Art. 20

(Supporto di ARTA a favore dei Servizi Procedenti in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica)

1. Al fine di far fronte alla carenza della dotazione organica dei Servizi Procedenti di cui all'articolo 9 del Regolamento Reg. 3/2007, ARTA Abruzzo supporta, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 64/98, tali Strutture per gli aspetti connessi in particolare alla valutazione Ambientale ex ante delle concessioni di derivazioni di acque pubbliche.
2. Per l'attuazione delle attività di cui al comma 1 per il corrente esercizio finanziario il Dipartimento Infrastrutture e Trasporti, nell'ambito del quale sono incardinati i Servizi Procedenti, è autorizzato al trasferimento di euro 40.000,00 in favore di ARTA.
3. Per le annualità successive 2022 e 2023 è riconosciuto a favore di ARTA un trasferimento annuale di euro 70.000,00.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, quantificati in euro 40.000,00 per l'anno 2021 ed in euro 70.000,00 per ciascuna annualità degli anni 2022 e 2023, si provvede come segue:
- a) anno 2021:
- 1) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della l.r. 1/2021, mediante applicazione per il corrispondente importo dell'avanzo di cui al Fondo ex articolo 111 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19), convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77, e successive modifiche, siccome determinato in sede di Rendiconto per l'esercizio 2020;
 - 2) la Giunta regionale provvede, con la variazione di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2021, all'istituzione del seguente nuovo ed apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Supporto ARTA Abruzzo ai Servizi Procedenti di cui all'art. 9 del Regolamento Reg. 3/2007" alla Missione 09, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale pluriennale 2021-2023, dotandolo per l'anno 2021 di euro 40.000,00 in ossequio al comma 2;
- b) anni 2022 e 2023: mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2021-2023, per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, in termini di sola competenza:
- 1) in aumento parte Spesa: Titolo 1, Missione 09, Programma 01, capitolo di nuova istituzione denominato "Supporto ARTA Abruzzo ai Servizi Procedenti di cui all'art. 9 del Regolamento Reg. 3/2007", per euro 70.000,00;
 - 2) in diminuzione parte Spesa: Titolo 1, Missione 20, Programma 03, capitolo 324001, per euro 70.000,00.
5. Per gli anni successivi al 2023 si provvede con legge di bilancio.
6. Al Servizio Genio Civile di L'Aquila, individuato quale Centro di Responsabilità del capitolo di nuova istituzione di cui al comma 4, è demandata l'adozione degli adempimenti necessari a dare esecuzione alle previsioni del presente articolo.

Art. 21

(Misure urgenti per il superamento del precariato del personale convenzionato a tempo determinato dell'Emergenza sanitaria Territoriale)

1. Al fine di sopperire alle carenze di organico e far fronte alle esigenze determinate dall'attuale fase emergenziale, le ASL possono assegnare gli incarichi di emergenza sanitaria territoriale a tempo indeterminato ai medici convenzionati a tempo determinato da almeno tre anni presso la stessa ASL.

Art. 22

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 48/5 del 4.5.2021, ha approvato la presente legge.

Firmato digitalmente da:MARSILIO MARCO
Ruolo:PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO
Data:18/05/2021 11:48:38

IL PRESIDENTE

Lorenzo
Sospiri



Firmato digitalmente da
Lorenzo Sospiri
Data: 2021.05.11
16:41:35 +02'00'

AM/VT/cm



TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON
VERBALE N. 48/5 DEL 4 MAGGIO 2021

"Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1996, N. 42

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 3
(Esoneri)

1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa, di cui al comma 1 dell'art. 1, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi sono stabiliti nel piano regionale di indirizzo di cui all'art. 31 della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91.
2. Sono comunque esonerati dal pagamento gli studenti beneficiari delle borse di studio e/o dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.
- 2-bis. La Regione, nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid-19, in attuazione dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 27 della Costituzione e di cui agli articoli 2 e 8 dello Statuto regionale, promuove la reintegrazione sociale e l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.**
- 2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, i giovani detenuti negli istituti penitenziari abruzzesi che scelgono di iscriversi agli Atenei della Regione Abruzzo sono esonerati dal pagamento della tassa di cui all'articolo 1 a decorrere dall'anno accademico 2021-2022.**
3. Agli studenti esonerati dal pagamento del tributo viene rimborsato l'importo della tassa pagata, totalmente o nei limiti dell'esonero concesso, dalla competente Azienda D.S.U.

Art. 45

(Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti)

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare domanda all'ente competente ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 o della normativa vigente di settore, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica e, con specifico riferimento, a tutti i requisiti e condizioni di cui all'art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentite le province, definisce direttive vincolanti che individuano gli elaborati tecnici di progetto che devono essere allegati alla domanda di approvazione del progetto e di realizzazione degli impianti, l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'approvazione degli stessi, al collaudo funzionale degli impianti, al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ed all'entità delle prestazioni, garantendo la promozione dell'utilizzazione delle tecnologie più perfezionate a disposizione, che non comportino costi eccessivi e nel rispetto dei principi di cui alla presente legge. Entro lo stesso termine la Giunta regionale adegua le schede tecniche relative all'attività di controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti.
3. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).
4. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa statale o regionale, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ed i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.
5. L'autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori; a tal fine l'istruttoria verifica la sussistenza dell'interesse pubblico generale alla realizzazione dell'impianto.
6. L'autorizzazione verifica e garantisce, anche tramite apposite prescrizioni, che l'impianto è realizzato e l'attività svolta nel rispetto dei criteri e dei principi di cui all'art. 177, comma 4 e 178 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Se nel corso dell'esame della documentazione si rileva la necessità di provvedere all'integrazione della documentazione stessa, il responsabile del procedimento invia al proponente una richiesta in tal senso, assegnando un congruo termine per provvedervi. I termini del procedimento restano sospesi dalla data della richiesta di integrazione a quella di presentazione da parte dell'interessato di quanto richiesto e, comunque, fino alla scadenza del termine assegnato.
7. *[Comma abrogato dall'art. 10, comma 7, L.R. 30 dicembre 2020, n. 45]*
8. La localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti avviene secondo i criteri, le prescrizioni e le indicazioni contenute nel decreto, nel piano regionale, nel PTCP e nel PdA, secondo le rispettive competenze.
9. Per la realizzazione degli impianti relativi ai rifiuti urbani non sono dovuti gli oneri di urbanizzazione.
10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata. La Giunta regionale emana apposite direttive tecniche in materia, in particolare si applicano nel caso di:
 - a) modifiche ad impianti esistenti ed in esercizio a seguito delle quali si abbiano variazioni al processo di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti e alle connesse apparecchiature, attrezzature e strutture di servizio;
 - b) variazioni alle tipologie di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire già autorizzate;
 - c) variazioni in aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare, recuperare o smaltire, della stessa tipologia autorizzata, eccedenti il 15%;
 - d) modifiche alle discariche per qualsiasi tipologia di rifiuti, quando la variazione riguarda, oltre che eventuali modifiche riconducibili alle lettere a) e b), l'ingombro piano - altimetrico per variazioni volumetriche eccedenti il 15% in più.
11. Nei casi di cui al comma 10, alla domanda è allegato il progetto definitivo della nuova sezione impiantistica e/o delle eventuali modifiche all'impianto e/o discarica autorizzati.
12. Le varianti non sostanziali sono soggette al solo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia da parte del comune competente, se necessaria; di tali varianti, comunque, viene data comunicazione alla Regione ovvero alla provincia prima della loro realizzazione; la Giunta regionale emana specifiche direttive in merito.
13. Ove l'impianto è sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della vigente normativa statale o regionale, i termini del procedimento restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia del giudizio di compatibilità ambientale da parte della competente autorità.

13-bis. Per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità a V.I.A., la comunicazione di variazione non sostanziale non è soggetta ad alcuna nuova autorizzazione regionale, né può essere subordinata ad ulteriori pareri. La comunicazione deve comunque essere corredata di relazione tecnica specialistica in ordine alla non sostanzialità della variante secondo i criteri di cui al comma 10.

14. Le province, per le funzioni delegate relative al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo, si avvalgono dell'ARTA.
15. L'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione e gestione dell'impianto effettuata dalle province determina gli effetti previsti dall'art. 208 del D.Lgs 152/2006.
16. Qualora a seguito di controlli successivi all'avviamento dell'impianto, questo non risulti conforme all'autorizzazione di cui al presente articolo, a seconda della gravità delle infrazioni si procede:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
 - b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni.

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 18

(Coperture assicurative. Rischi assicurati ed entità dei massimali. Patrocinio legale)

1. I Consiglieri usufruiscono di un'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea derivanti da infortuni che gli stessi possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa, qualora non siano coperti, per altro titolo, da alcun trattamento assicurativo obbligatorio.
2. Il Dirigente della struttura competente stipula con un istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto con le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia di contabilità, una convenzione per l'assicurazione contro i rischi di cui al comma 1.
3. **Ai Consiglieri regionali è riconosciuto il patrocinio legale secondo le regole applicabili ai dipendenti della Regione Abruzzo.**

LEGGE REGIONALE 12 APRILE 2011, N. 9

Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo)

1. La Regione Abruzzo, ai sensi degli articoli 141 e 142 del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, nel rispetto delle competenze e delle funzioni degli Enti locali e per assicurarne l'esercizio unitario, in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche, con la presente legge disciplina l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato - di seguito denominato Servizio - costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Il Servizio è gestito secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio.
2. La presente legge si prefigge, inoltre, l'obiettivo di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
3. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future.
4. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.
5. Al fine di garantire il Servizio Idrico Integrato è delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale - di seguito denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale.
6. Al fine dell'attuazione della presente legge e della nuova delimitazione di cui al comma 5, viene costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR. All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.Lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.
7. La Regione Abruzzo, nel rispetto della possibilità che all'interno dell'ATUR siano presenti più gestori, promuove l'unitarietà della gestione all'interno dell'ambito di cui al comma 5. Solo per i Comuni con popolazione fino a 1.000

abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane l'adesione alla gestione unica del Servizio è facoltativa, a condizione che i Comuni gestiscano l'intero Servizio. L'ERSI ovvero il Commissario di cui al comma 19 esercita le funzioni di regolazione generale e di controllo sulla gestione.

8. L'ERSI promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti al Servizio nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della gestione. L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni. L'ERSI, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni, ed in attuazione di quanto disposto dalla presente legge in riferimento alla gestione unitaria del Servizio, promuove ed è tenuto a rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del Servizio nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione. L'ERSI è un Ente pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e finanziaria, opera con una contabilità separata rispetto a quella della Regione Abruzzo. Lo Statuto dell'ERSI è approvato con atto della Giunta della Regione Abruzzo.
9. Sono organi dell'ERSI il Presidente, il Consiglio Direttivo, [il Direttore generale,] il Revisore dei Conti. Il Presidente dell'ERSI è nominato dal Consiglio regionale ai sensi del vigente Statuto su una terna di nomi indicati dalla Giunta regionale, il Consiglio Direttivo, nel rispetto delle disposizioni dettate dall'articolo 5 e dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è composto dal Presidente dell'ERSI e da quattro componenti nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale e designati ciascuno da ogni ASSI al proprio interno entro il termine di trenta giorni dalla nomina del Presidente, decorso il quale i componenti sono designati dai Presidenti delle Province. Tutte le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Ente, il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo e controllo. [Il Direttore generale ha poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, nonché ogni più ampio potere di gestione dell'Ente.] Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali) e dura in carica tre anni.
- 9-bis. Al Revisore dei Conti compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti dei comuni e delle province in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica più elevata, decurtato del 10% ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'IVA e dei contributi previdenziali posti a carico dell'ERSI da disposizioni di legge.
- 9-ter. Al Presidente, ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Revisore dei Conti è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita in apposito Regolamento interno da adottare secondo le disposizioni di legge.
10. In ciascuna Provincia del territorio regionale è istituita l'assemblea dei sindaci - di seguito denominata ASSI - per l'esercizio delle competenze nelle materie assegnate agli enti locali dalla legislazione statale e regionale, in particolare i compiti di organizzazione del Servizio, di adozione del Piano d'Ambito provinciale, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione. L'assemblea dei sindaci si riunisce su base provinciale e si articola nei subambiti territoriali corrispondenti agli ambiti di competenza dei singoli soggetti gestori che operano nella Regione. L'Assemblea dei Sindaci è integrata dai Sindaci dei Comuni di altre province che sono soci del soggetto gestore che opera prevalentemente nella provincia. Le maggioranze e le presenze previste nel comma 11 e nei regolamenti di cui al comma 12 sono determinate tenendo conto di tale integrazione. La partecipazione ai lavori dell'assemblea è gratuita.
11. L'ASSI, nell'ambito delle competenze materiali e territoriali di cui al comma 10, esprime in via ordinaria pareri obbligatori [*Parole dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2013*] all'ERSI. Per la validità dei pareri è necessario che siano adottati dall'assemblea con delibera approvata con voto palese dalla maggioranza dei presenti. Qualora venga richiesto all'ASSI un parere di sua competenza esso si intende reso in senso favorevole nel caso in cui non venga espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte dell'ERSI. Nei casi urgenti e indifferibili, espressamente motivati, i termini sono ridotti a quindici giorni.
12. L'ASSI è presieduta e convocata dal Presidente della Provincia di riferimento. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ASSI delibera il regolamento recante le norme per il suo funzionamento e la disciplina del procedimento di espressione dei pareri di cui al comma 11. Il regolamento deliberato dall'ASSI è trasmesso, per la sua approvazione, alla Giunta regionale ed entra in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione sul BURA. Qualora l'ASSI non adotti il regolamento entro il termine previsto, il Presidente della Giunta regionale diffida i Comuni ad adempiere entro trenta giorni. Decorso inutilmente anche il predetto termine il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, emanato su proposta del componente della Giunta competente per materia, esercita i poteri sostitutivi mediante nomina di un commissario ad acta le cui spese sono poste solidalmente a carico dei Comuni inadempienti.

13. Le ASSI sono convocate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dal Presidente della Provincia di riferimento, in caso di mancata convocazione, previa diffida ad adempiere da parte del Presidente della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni, le ASSI sono convocate dal Commissario di cui al comma 19, per deliberare il proprio regolamento.
14. L'ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle ASSI, che esprimono parere obbligatorio [*Parole dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2013*]. L'ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI superando eventuali contrasti al fine di mantenere l'uniformita' di azione sull'intero territorio regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da parte dell'ERSI. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronuncii in via definitiva nel termine perentorio su indicato.
15. L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria [*Parole dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2013*] delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio. L'ERSI firma le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori.
16. In conformita' alla normativa vigente, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio e' svolto dall'ERSI ovvero dal Commissario di cui al successivo comma 19. [*Parole dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 2013*]
17. Qualora l'ASSI non adotti uno degli atti di competenza di cui ai precedenti commi entro sessanta (60) giorni dalla richiesta dell'ERSI, il Presidente dell'ERSI, previa diffida ai Comuni ad adempiere entro (60) giorni, provvede ad adottare gli atti.
18. In casi di motivata urgenza definiti dall'ERSI, i termini perentori per il rilascio del parere di cui ai commi precedenti sono ridotti della meta'.
19. L'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. Sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997 nei quali succede l'ERSI, salvaguardando le competenze e le professionalita' maturate presso gli Enti d'Ambito soppressi. Per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario. Il Commissario opera in base alla delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessita' organizzative e di supporto delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso. Per far fronte ai propri compiti, il Commissario assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuita' ed il regolare svolgimento dell'attivita' di competenza dell'ERSI, tra le quali le attivita' connesse al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti, alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio.
20. Il Commissario Unico Straordinario dispone, per l'esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d'Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo ed al Presidente degli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997. In particolare provvede, disciplinandone le modalita', all'aggiornamento ed all'approvazione del Piano d'Ambito dell'ATUR, previo parere obbligatorio delle ASSI. Il Piano d'Ambito dell'ATUR e' articolato in base agli ambiti di competenza dei soggetti gestori attivi sul territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
21. La durata dell'incarico commissariale termina al momento in cui l'ERSI e' pienamente operativo con l'insediamento degli organi. Il Commissario e' individuato nella persona del Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ovvero di un dipendente del medesimo Dipartimento che ha maturato esperienza specifica nelle attivita' afferenti alla gestione delle risorse idriche, ovvero di altro personale, anche in quiescenza, appartenente ai ruoli della Pubblica Amministrazione ed avente analoga esperienza.
22. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, l'ERSI e l'ASSI, ove costituiti, predispone la proposta di regolamento di esecuzione della presente legge entro quarantacinque giorni dalla nomina del Commissario di cui al comma 19. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora non sia stato espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.
23. Al solo fine della liquidazione dei sei Enti d'Ambito esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o piu' Commissari. Qualora l'ERSI non sia operativo nel termine di cui all'art. 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche, al solo fine di garantire la continuita' delle funzioni svolte dagli Enti d'Ambito soppressi, la Giunta regionale adotta i necessari provvedimenti amministrativi, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che si esprime in via definitiva entro i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta della Giunta regionale. Il parere si intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronuncii nel termine perentorio su indicato.
24. Le spese di funzionamento della struttura organizzativa dell'ERSI, tra cui il personale, le sedi e le dotazioni tecniche, sono a carico del Soggetto Gestore ai sensi dell'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche. La quota parte dei costi di funzionamento della struttura organizzativa dell'ERSI, che compone la tariffa del Servizio di cui all'art. 154 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, viene versata all'ERSI dal Soggetto Gestore affidatario

del Servizio entro il termine stabilito nella Convenzione per l'affidamento del Servizio. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Soggetto Gestore affidatario del Servizio deve adottare forme di versamento automatico delle spese di funzionamento, dietro presentazione di apposito documento contabile, a favore dell'ERSI, attraverso Rapporto Interbancario Diretto - R.I.D., o altra forma equivalente di delegazione di pagamento di istituto di credito abilitato.

25. I soggetti affidatari del Servizio sono obbligati a trasmettere all'ERSI ovvero al Commissario Straordinario, di cui al precedente comma 19, tutti i dati necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, il Commissario Straordinario o l'ERSI possono in via sostitutiva acquisire i dati direttamente presso gli uffici del soggetto gestore. La mancata trasmissione dei dati configura un inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio da parte del Soggetto gestore. Analogo obbligo di trasmissione dei dati sulla situazione gestionale ed economica del soggetto affidatario del Servizio sussiste a favore della Regione o di soggetti dalla stessa incaricati. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla sua richiesta, la Regione invita l'ERSI ad acquisire, in via sostitutiva, i dati direttamente presso gli uffici del Soggetto gestore.
26. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato e' previsto che: la mancata adozione dei provvedimenti di cui ai commi 24 e 25 costituisce illecito amministrativo; il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo; la Regione provvede all'accertamento dell'illecito amministrativo ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel caso di reiterazione dell'illecito; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la nullita' di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell'ERSI, nonche' la responsabilita' amministrativa del dirigente che ha assunto tale atto.
27. Nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato e' previsto che l'inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al comma 19, la responsabilita' amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla Convenzione di affidamento del Servizio.
28. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione puo' essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio. E' vietata la costituzione e la permanenza di societa' finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette societa' di patrimonio. Al fine di individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, l'ERSI coordina le Societa' di gestione del Servizio per promuovere le azioni per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Societa' ad oggi totalmente partecipate dagli stessi. A tutela dei Comuni, per il patrimonio societario conferito dagli stessi ai soggetti gestori, resta inteso che e' demaniale, indisponibile e non trasferibile.
29. Nell'ordinamento regionale sono recepite le disposizioni di cui al comma 42 dell'articolo 2 della legge 26 febbraio 2011, n. 10 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie".
30. Quanto non previsto nella presente legge e' disciplinato con legge organica regionale di settore da adottarsi nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
31. In attuazione della presente legge nessun soggetto puo' compiere atti che possono incidere in maniera permanente sulle norme oggetto dei quesiti ammessi a consultazione referendaria dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 24 del 26 gennaio 2011 e n. 26 del 26 gennaio 2011.
32. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati: la legge regionale n. 70 del 26 luglio 1997 (Modifica legge regionale 13 gennaio 1997, n. 2 (risorse idriche, l'articolo 2 della legge regionale n. 2 del 13 gennaio 1997, (Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla Legge 36/ 94), i commi da 1 a 13 dell'art. 1 della legge regionale del 21 novembre 2007, n. 37 (Riforma del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo) ed il comma 95 dell'art. 1 della legge regionale n. 16 del 21 novembre 2008 (Provvedimenti urgenti e indifferibili). Sono comunque abrogate le norme non compatibili con quelle della presente legge.
33. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

LEGGE REGIONALE 24 AGOSTO 2018, N. 29
Disposizioni in materia di Consorzi di Bonifica.

Art. 1

(Istituzione fondo di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica)

1. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica derivanti, in via prevalente, da interventi di natura eccezionale causati da eventi naturali avversi, realizzati in favore del territorio e con finalita' di tutela dell'incolumita' pubblica e privata, nonche' per il pagamento di fatture liquidate o liquidabili, relative a lavori in concessione effettuati, da rendicontare al concedente, e' istituito un fondo di rotazione per complessivi euro **20.000.000,00**.
2. Il fondo di cui al comma 1 si rende necessario anche per fare fronte alle necessita' di cassa derivanti da quanto previsto nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).
3. L'erogazione delle risorse e' disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, corredata da una relazione che espliciti le ragioni della spesa, con indicazione del piano di rientro, di natura **decennale**.
4. L'erogazione e' concessa sotto forma di anticipazione da rimborsare a partire dall'anno 2020, secondo un piano di rientro finanziario.
5. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla gestione o manutenzione degli impianti irrigui o depurativi e alle altre infrastrutture gestite dai Consorzi di bonifica; in ogni caso non possono essere utilizzate per nuove spese di personale.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Per le finalita' della presente legge sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica" con dotazione di euro **20.000.000,00** ed al Titolo 5, Tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica - reintroito somme" con dotazione di euro **20.000.000,00**.
2. In sede di erogazione il Dipartimento competente in materia di agricoltura dispone contestualmente l'impegno di spesa per l'erogazione del sostegno finanziario e l'accertamento dell'entrata per la contabilizzazione del credito verso il Consorzio di Bonifica debitore.
3. [*Comma abrogato dall'art. 9, comma 5, lett. c), n. 2, L.R. 6 aprile 2020, n. 9*].
4. I Consorzi di Bonifica effettuano la contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento e contabilizzano i progressivi rimborsi.

LEGGE REGIONALE 10 GIUGNO 2019, N. 7

Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 71/2001 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti "caliscendi" o "bilancini", della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della l.r. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabocchi della costa teatina).

Art. 4

(Disposizioni per la stagione balneare 2019)

1. Al fine della valorizzazione turistica della costa abruzzese attuata mediante l'utilizzo dei trabocchi, per gli stessi, limitatamente alla stagione balneare **2021**, cosi' come stabilito con Ordinanza della Regione Abruzzo, e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande in conformita' agli atti abilitativi rilasciati in precedenza dalle autorita' competenti.
2. L'attivita' stagionale temporanea di cui al comma 1, ove necessaria, e' avviata su istanza degli aventi diritto, nel rispetto di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 54 della legge regionale 31 luglio 2018, n. 23 (Testo unico in materia di commercio), previa attestazione di un tecnico abilitato riguardo alla permanenza o alla sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene e salubrita' della struttura in relazione al numero massimo di persone ospitabili resa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

LEGGE REGIONALE 9 LUGLIO 2020, N. 16

Modifiche alla legge regionale 6 aprile 2020, n. 9 (Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) in attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni.

Art. 19

(Disposizioni per la definizione del regime d'uso di infrastrutture di interesse regionale)

1. La finalita' del presente articolo e' quella di ricondurre la gestione di opere, di cui ai successivi commi, agli Enti competenti in relazione alle rispettive funzioni istituzionali, cui le infrastrutture sono strumentali.
2. Ai fini della compiuta attuazione dell'intervento relativo al "sistema duale della Val Pescara" finanziato nell'ambito del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge 11 novembre 2014, n. 164, come da DGR 29 aprile 2015 n. 312 "Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in Legge n. 164/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia). Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di individuazione dei finanziamenti, Articolo 3, comma 3, lett. o) - Precisazione degli interventi dell'ente Regione finanziati", che individua quale soggetto attuatore il Consorzio di Bonifica "Centro", e' concesso in uso gratuito al Consorzio medesimo l'impianto di potabilizzazione, o parti dello stesso, sito in localita' San Martino di Chieti Scalo, nonche' le condotte adibite al trasporto dell'acqua ed il serbatoio terminale sito in localita' Colli di Pescara.
3. Per finalita' di ripristino del corretto utilizzo dell'infrastruttura composta dai collettori rivieraschi siti nei Comuni di Montesilvano e Pescara e dagli impianti funzionalmente collegati, parti integranti delle infrastrutture del ciclo idrico integrato a servizio della collettivita', gli stessi sono concessi in uso gratuito all'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato competente per territorio, Azienda Consortile Acquedottistica S.p.A..
4. **Con verbale sottoscritto dai rappresentanti legali degli Enti interessati, Consorzio di Bonifica Centro e Azienda Consortile Acquedottistica S.p.A., si provvede, a seguito di una attività ricognitiva, alla individuazione della consistenza delle infrastrutture di cui al presente articolo per la stipula del relativo atto pubblico e le prescritte e conseguenti attività di trascrizione.**

LEGGE REGIONALE 3 GIUGNO 2020, N. 10

Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 14

(Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal coronavirus nel demanio marittimo regionale)

1. Il fine di garantire la sicurezza della balneazione e la prevenzione sanitaria, nel rispetto dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati in merito all'emergenza Covid-19 e dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 62 del 20 maggio 2020 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 - Ulteriori disposizioni), per l'anno 2020, la Regione eroga ai Comuni costieri, in proporzione ai tratti di spiaggia libera di pubblica fruizione, un contributo la cui entita' e' stabilita dalla Giunta regionale con deliberazione contenente criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalita' di erogazione e rendicontazione, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.
2. Al fine di assicurare la prevenzione sanitaria e la sicurezza in relazione all'emergenza sanitaria in atto, la Regione, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, eroga ai titolari di concessioni balneari con finalita' turistico-ricreative un contributo la cui entita' e' stabilita dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria, con deliberazione contenente criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per la quantificazione del contributo, le spese ammissibili e le modalita' di erogazione e rendicontazione, finalizzato alle maggiori spese cui i concessionari sono tenuti per adeguarsi alle normative emergenziali emanate circa la prevenzione sanitaria da Covid-19, da emanare entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente legge, cui segue apposito avviso pubblico a cura del competente Dipartimento Territorio ed Ambiente.
3. Il fondo regionale stanziato a copertura dei contributi di cui al presente articolo **e dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni)** e' definito in complessivi euro **2.050.000,00** e si provvede con le risorse allocate sul capitolo di nuova istituzione "Contributi per assicurare la sicurezza e la prevenzione dal Covid-19 nel demanio marittimo regionale", alla Missione 09, Programma 09, Titolo 1 del bilancio regionale 2020-2022. Alla copertura della spesa pari ad euro **2.050.000,00** si provvede:
 - a) per euro 300.000,00 con l'utilizzo delle somme residue derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del D.L. 17 marzo 2020, n.18;
 - b) per euro 150.000,00 con la diminuzione, per l'anno 2020, per competenza e cassa, alla Missione 01, Programma 10, Titolo 1;
 - c) per euro **1.600.000,00** nell'ambito della riprogrammazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attivita' compatibili con le finalita' della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge;
 - d) [Lettera abrogata dall'art. 2, comma 3, l.r. 6 novembre 2020, n. 31].
- 3-bis. **La Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi e conseguenti, anche attraverso la reiscrizione sul bilancio dell'esercizio 2021 delle somme di cui ai precedenti commi ad avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione, ove necessarie, e nei limiti delle risorse riprogrammate.**

LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 2020, N. 32

Provvedimenti di cui all'articolo 109, comma 2-bis, lett. b), D.L. 18/2020 e s.m.i., per interventi finalizzati alla ripresa post COVID-19 delle attività produttive e turistiche del territorio e ulteriori disposizioni.

Art. 8

(Contributi per i Centri Diurni per disabili)

1. Nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea (2016/C 262/01), la Regione, attraverso la competente struttura della Giunta regionale, concede ai Centri Diurni per disabili non accreditati, che operano all'interno degli Enti d'Ambito distrettuali sociali da almeno tre anni, un contributo a fondo perduto per le spese di funzionamento e **di investimento volte a prevenire la diffusione del contagio da COVID-19.**
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso a supporto delle spese effettuate a far data dal 1o giugno 2020, mediante quietanza di pagamento di quanto sostenuto e fino ad esaurimento delle risorse.
3. Al fine di garantire gli interventi di cui al comma 1, viene autorizzato lo stanziamento nell'ambito del Titolo 1, Missione 12, Programma 02, pari ad euro 190.000,00 per l'esercizio 2020 da mettere a disposizione dei Centri Diurni per disabili regionali.
4. Per l'anno 2020 le risorse indicate nel presente articolo trovano copertura finanziaria mediante le risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della l.r. 9/2020, derivanti dalla riprogrammazione dei fondi FSC di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 15 luglio 2020.
- 4-bis. L'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, per le finalita' ivi indicate, e' subordinato all'avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione delle risorse assegnate e l'autorizzazione della relativa spesa e' consentita solo nei limiti delle risorse riprogrammate.

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2020, N. 39

Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni.

Art. 4

(Contributi a fondo perduto in favore delle Scuole Sci della regione Abruzzo, degli operatori economici del noleggio di sci ed in favore delle guide alpine-maestri di alpinismo, di aspiranti guide alpine e di accompagnatori di media montagna-maestri di escursionismo)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, la Regione concede contributi a fondo perduto a favore delle scuole sci e a favore degli operatori economici del noleggio di sci presenti nel territorio regionale.
2. Per le definizioni di scuola sci e per la loro qualificazione come strutture di pubblica utilita' si rinvia all'articolo 18 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39 (Disciplina della professione di maestro di sci).
3. I contributi di cui al comma 1 spettano a condizione che l'ammontare dei ricavi relativi alla stagione sciistica 2019-2020, limitatamente ai mesi di [febbraio,] marzo ed aprile 2020, sia diminuito di almeno un terzo rispetto ai medesimi mesi della stagione sciistica 2018-2019.
4. L'ammontare del contributo, pari ad euro 300.000,00, e' quantificato per ciascuna scuola sci autorizzata ai sensi della l.r. 39/2012 sulla base dei seguenti criteri:
 - a) l'ammontare di euro 100.000,00 e' suddiviso in quote di pari importo per ciascuna scuola sci operante alla data del 30 novembre 2019 autorizzata ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 39/2012 ed e' destinato a garantire l'adeguamento ai piani di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e ai protocolli sanitari in fase di approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni;
 - b) l'ammontare di euro 200.000,00, destinato a far fronte alla carenza di liquidita', e' quantificato per ciascuna Scuola autorizzata ai sensi della l.r. 39/2012 in base ai seguenti criteri:
 - 1) numero delle sedi operative nel territorio regionale;
 - 2) numero di maestri di sci componenti dell'organico della scuola comunicati al Collegio regionale alla data del 30 novembre 2019.
5. Il contributo di cui al comma 1, nel caso in cui la scuola sci effettui anche attivita' di noleggio di sci, spetta unicamente a titolo di contributo alla scuola sci.
6. L'ammontare del contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici del noleggio di sci presenti nel territorio regionale i cui ricavi siano diminuiti ai sensi del comma 3 e' pari ad euro 500,00 per ciascun operatore.
7. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo economico e Turismo emana un avviso pubblico contenente modalita' e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo a favore delle scuole di sci e del contributo a favore degli operatori economici del noleggio di sci presenti nel territorio regionale sulla base dei criteri di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
8. La Regione, per le finalita' di cui all'articolo 1, concede altresì un contributo a fondo perduto in favore di coloro che, ai sensi della legge regionale 16 settembre 1998, n. 86 (Ordinamento della professione di guida alpina-maestro di alpinismo, di aspirante guida alpina, di accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo), esercitano stabilmente nel territorio regionale la professione di guida alpina-maestro di alpinismo, aspirante guida alpina, accompagnatore di media montagna-maestro di escursionismo.

9. Il contributo e' destinato alle guide di cui al comma 8 iscritte nell'Albo o nell'Elenco speciale di cui agli articoli 3 e 18 della l.r. 86/1998 che abbiano sospeso la propria attivita' [nel periodo marzo-aprile 2020] in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.
10. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 8 e' pari a euro 150,00 per ciascuna guida ed e' destinato a sostenere il pagamento della quota associativa annuale, prevista con regolamento del Collegio regionale delle guide alpine.
11. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo economico e Turismo emana un avviso pubblico contenente modalita' e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo, sulla base dei criteri di cui ai commi 8, 9 e 10.
12. La Regione concede un contributo a fondo perduto in favore dei maestri di sci che esercitano la libera professione ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 39/2012.
13. Il contributo e' concesso ai maestri di sci che esercitano stabilmente la libera professione nel territorio regionale nel rispetto degli articoli 3 e 19 della l.r. 39/2012, in regola con l'iscrizione all'albo regionale al 30 novembre 2019 e che abbiano sospeso la propria attivita' [nel periodo marzo-aprile 2020] in esecuzione dei provvedimenti governativi relativi all'emergenza sanitaria.
14. L'ammontare del contributo a fondo perduto di cui al comma 12 e' pari a euro 300,00 per ciascun operatore.
15. Entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento regionale competente in materia di Sviluppo economico e Turismo emana un avviso pubblico contenente modalita' e procedure di presentazione delle domande di concessione del contributo, sulla base dei criteri di cui ai commi 12, 13 e 14.
16. Agli oneri complessivi derivanti dall'applicazione del presente articolo, determinati in euro 400.000,00 per l'anno 2020, si fa fronte come di seguito indicato:
 - a) per euro **400.000,00** mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c) della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19);
 - b) [per euro 200.000,00 mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 23, comma 4 della l.r. 10/2020].
- 16-bis. All'articolo 14 della legge regionale 3 giugno 2020, n. 10 (Disposizioni urgenti a favore dei settori turismo, commercio al dettaglio ed altri servizi per contrastare gli effetti della grave crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) sono apportate le seguenti modifiche:**
 - a) al primo periodo del comma 3 le parole "**2.450.000,00**" sono sostituite dalle parole "**2.050.000,00**";
 - b) al secondo periodo del comma 3 le parole "**2.450.000,00**" sono sostituite dalle parole "**2.050.000,00**";
 - c) alla lettera c) del comma 3 le parole "**2.000.000,00**" sono sostituite dalle parole "**1.600.000,00**";
 - d) al primo periodo del comma 3 dopo le parole "di cui al presente articolo" sono inserite le seguenti: "**e dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2020, n. 39 (Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni)**";
 - e) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3-bis. La Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi e conseguenti, anche attraverso la reiscrizione sul bilancio dell'esercizio 2021 delle somme di cui ai precedenti commi ad avvenuto espletamento delle procedure di riprogrammazione, ove necessarie, e nei limiti delle risorse riprogrammate."

Riferimenti normativi

I testi vigenti alla data della presente pubblicazione delle disposizioni normative citate dalla legge regionale approvata dal Consiglio regionale con verbale n. 48/5 del 4 maggio 2021 "Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di euro 3.606,56 per le prestazioni professionali svolte nell'ambito dei "Lavori di realizzazione dei pennelli e risagomatura scogliere esistenti nella zona sud e centro del litorale del Comune di Silvi (TE)" ed ulteriori disposizioni" sono i seguenti:

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta' politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilita' e la propria scelta, un'attivita' o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della societa'.

Art. 27

La responsabilita' penale e' personale.

L'imputato non e' considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non e' ammessa la pena di morte.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 DICEMBRE 1986, N. 917

Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.

Art. 52

(Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente)

1. Ai fini della determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente si applicano le disposizioni dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:
 - a) [*Lettera soppressa dal d.lgs. 18 febbraio 2000, n.47*];
 - a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita' libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 75 per cento;
 - b) ai fini della determinazione delle indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di spese, purché l'erogazione di tali somme e i relativi criteri siano disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1 dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute effettuate al percettore già assoggettate a ritenute fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo a base ciascuno i propri elementi;
 - c) per le rendite e gli assegni indicati alle lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli. [*Periodo soppresso dal d.lgs 18 febbraio 2000, n.47*];
 - d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;
 - d-bis) i compensi di cui alla lettera l) del comma 1 dell'articolo 47, percepiti dai soggetti che hanno raggiunto l'eta' prevista dalla vigente legislazione per la pensione di vecchiaia e che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a lire 18 milioni al netto della deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, costituiscono reddito per la parte che eccede complessivamente nel periodo d'imposta lire sei milioni.
 - d-ter) [*Lettera abrogata dal d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252*].

LEGGE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Art. 18

(Specie cacciabili e periodi di attivita' venatoria)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio e' consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:
 - a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*), merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Silvilagus floridamus*);
 - b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); peppola (*Fringilla montifringilla*); combattente (*Philomachus pugnax*); beccaccia (*Scolopax rusticola*); taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes vulpes*);
 - c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa bonasia*); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (*Lepus timidus*);
 - d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre o dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale (*Sus scrofa*).
 - e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (*Lepus corsicanus*).
- 1-bis. L'esercizio venatorio e' vietato, per ogni singola specie:
 - a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;
 - b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.
2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realta' territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale e' condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati puo' essere autorizzata a far tempo dal 1o agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformita' alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.
4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attivita' venatoria.
5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non puo' essere superiore a tre. Le ragioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedi' e venerdi', nei quali l'esercizio dell'attivita' venatoria e' in ogni caso sospeso.
6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi', le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolarmente diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1 ottobre e il 30 novembre.
7. La caccia e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati e' consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non e' consentita la posta alla beccaccia ne' la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

Art. 21
(Divieti)

1. E' vietato a chiunque:

(*Omissis*)

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

(*Omissis*)

DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Art. 86
(Gestione del demanio idrico)

1. Alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono le regioni e gli enti locali competenti per territorio.
2. I proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico sono introitati dalla regione.
3. [Comma abrogato dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388].

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73
(Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio delle Regioni).

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, societa' ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle societa' di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilita';
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione puo' provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilita' finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione e' autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonche' ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimita' dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimita' di detto debito si intende riconosciuta.

DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Art. 54
Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

1. Le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione ed al presente articolo, fino a un importo di 1,8 milioni di euro per impresa, salvo i diversi limiti per le imprese di cui al comma 3.

2. L'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 1,8 milioni di euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
3. Gli aiuti non possono superare l'importo di 270.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura o 225.000 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; l'aiuto puo' essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme come anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure non superi il massimale di 270.000 euro o 225.000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
4. Gli aiuti alle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere fissati sulla base del prezzo o della quantita' dei prodotti immessi sul mercato.
5. Gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli devono essere subordinati alle condizioni dettate dal punto 22, lettera e) della Comunicazione di cui al comma 1.
6. Gli aiuti alle imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura non riguardano nessuna delle categorie di aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a k), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione.
7. Nel caso in cui un'impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, conformemente al comma 2 e al comma 3, deve essere assicurato con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attivita' sia rispettato il massimale pertinente e che in totale non sia superato l'importo massimo ammesso.
- 7-bis. Gli aiuti concessi in base a regimi approvati ai sensi del presente articolo e rimborsati prima del 31 dicembre 2021 non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non e' superato.
- 7-ter. Se l'aiuto e' concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, la passivita' fiscale in relazione alla quale e' concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2021 o entro la successiva data fissata dalla Commissione europea in sede di eventuale modifica della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 0911 del 20 marzo 2020.
- 7-quater. Le misure concesse ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final - "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche e integrazioni, sotto forma di anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili possono essere convertite in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni, purché la conversione avvenga entro il 31 dicembre 2022 e siano rispettate le condizioni di cui alla sezione 3.1 della suddetta Comunicazione.

Art. 111

(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome)

1. Al fine di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese, e in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 luglio 2020, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro a favore delle regioni a statuto ordinario e 2.600 milioni di euro a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio 2020, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati criteri e modalita' di riparto del fondo di cui al presente articolo sulla base della perdita di gettito al netto delle minori spese valutata dal tavolo di cui al comma 2 in relazione alla situazione di emergenza e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. *(PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 13 OTTOBRE 2020, N. 126).*
2. Al fine di monitorare gli effetti dell'emergenza Covid-19 con riferimento alla tenuta delle entrate delle Regioni e delle Province autonome rispetto ai fabbisogni di spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, e' istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministro degli affari regionali, da quattro rappresentanti della Conferenza delle regioni e province autonome, di cui uno in rappresentanza delle Autonomie speciali e dal Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Il tavolo esamina le conseguenze connesse all'emergenza COVID-19, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate regionali, non compensata da meccanismi automatici. Il tavolo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri, del supporto tecnico della SOSE - Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
- 2-bis. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le autonomie speciali, tenuto conto dell'accordo sottoscritto tra la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' attuato mediante riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2020 di 2.403.967.722 euro e attraverso erogazioni dal medesimo Fondo nel limite massimo di 196.032.278 euro, conseguiti attraverso utilizzo di quota parte del Fondo di cui al comma 1, secondo gli importi previsti nella seguente tabella:

REGIONI	Ristoro perdita di gettito 2020	Riduzione concorso alla finanza pubblica 2020	Trasferimenti 2020
Valle d'Aosta	84.000.000	84.000.000	
Sardegna	473.000.000	383.000.000	90.000.000
Trento	355.000.000	300.634.762	54.365.238
Bolzano	370.000.000	318.332.960	51.667.040
Friuli-Venezia Giulia	538.000.000	538.000.000	
Sicilia	780.000.000	780.000.000	
TOTALE	2.600.000.000	2.403.967.722	196.032.278

2-ter. Per la regione Trentino Alto Adige e' confermato l'importo del concorso alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2-quater. Nell'anno 2022, e' determinato, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma, l'importo delle effettive minori entrate delle spettanze quantificate per l'esercizio 2020 rispetto alla media delle spettanze quantificate per gli esercizi 2017-2018-2019, ai sensi dei rispettivi statuti, tenendo conto delle maggiori e minori spese per l'emergenza COVID-19, dei ristori di cui all'articolo 24, comma 4, e delle modifiche degli ordinamenti finanziari nel periodo intervenute.

2-quinquies. In attuazione dell'accordo di cui al comma 1 con le regioni a statuto ordinario, il ristoro della perdita di gettito delle regioni a statuto ordinario connesso agli effetti negativi derivanti dall'emergenza COVID-19 di cui al presente articolo e' ripartito secondo gli importi recati dalla seguente tabella, che tiene conto delle somme gia' assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 agosto 2020:

REGIONE	Riparto prima quota del fondo di cui al comma 1, destinato alle Regioni a statuto ordinario	Riparto seconda quota del fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario	Totale fondo di cui al comma 1 destinato alle Regioni a statuto ordinario
Abruzzo	15.812.894,74	37.950.947,37	53.763.842,11
Basilicata	12.492.894,74	29.982.947,37	42.475.842,11
Calabria	22.302.894,74	53.526.947,37	75.829.842,11
Campania	52.699.210,53	126.478.105,26	179.177.315,79
Emilia Romagna	42.532.894,74	102.078.947,37	144.611.842,11
Lazio	58.516.578,95	140.439.789,47	198.956.368,42
Liguria	15.503.947,37	37.209.473,68	52.713.421,05
Lombardia	87.412.631,58	209.790.315,79	297.202.947,37
Marche	17.411.842,11	41.788.421,05	59.200.263,16
Molise	4.786.052,63	11.486.526,32	16.272.578,95
Piemonte	41.136.052,63	98.726.526,32	139.862.578,95
Puglia	40.763.421,05	97.832.210,53	138.595.631,58
Toscana	39.086.578,95	93.807.789,47	132.894.368,42
Umbria	9.810.263,16	23.544.631,58	33.354.894,74
Veneto	39.731.842,11	95.356.421,05	135.088.263,16
TOTALE	500.000.000,00	1.200.000.000,00	1.700.000.000,00

2-sexies. Le risorse di cui al comma 2-bis erogate alla Regione Sardegna e alle province autonome di Trento e Bolzano, nonche' quelle del comma 2-quinquies, sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 «Trasferimenti correnti da Ministeri», al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie.

2-septies. Entro il 30 settembre 2021 e' determinato l'importo degli effettivi minori gettiti delle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.

2-octies. Le risorse spettanti alle regioni a statuto ordinario nel 2020 a ristoro delle minori entrate derivanti dalle attivita' di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, incluse negli importi di cui al comma 2-quinquies, sono riacquisite al bilancio dello Stato con le seguenti modalita':

- a) a decorrere dal 2021, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione incassate annualmente dalla Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate per le regioni a statuto ordinario rispetto alla media delle entrate riscosse da ciascuna regione negli anni 2017-2019 relative all'attività di accertamento e recupero per lotta all'evasione con riferimento all'IRAP, all'Addizionale IRPEF e alla Tassa automobilistica. La Struttura di gestione versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, i maggiori incassi delle regioni a statuto ordinario derivanti da lotta all'evasione rispetto alla media di cui al primo periodo, determinata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base dei rendiconti di ciascuna regione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano;
 - b) se in attuazione di quanto previsto alla lettera a) la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate non versa annualmente al bilancio dello Stato per ciascuna regione a statuto ordinario un importo almeno pari alla quota dei 50 milioni di euro annui determinata ai sensi del comma 2-novies, la differenza è versata al bilancio dello Stato dalle regioni interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo. In caso di mancato versamento alla scadenza del 30 giugno di ciascun anno, si procede al recupero a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Entro il 30 aprile di ciascun anno, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle entrate comunica alle regioni e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i recuperi di cui alla lettera a) effettuati nell'anno precedente per conto di ciascuna regione.
- 2-novies. Entro il 30 aprile 2021, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e province autonome, è ripartito tra le regioni a statuto ordinario:
- a) l'importo delle minori entrate derivanti dalle attività di lotta all'evasione, pari a 950.751.551 euro, di cui al comma 2-octies;
 - b) l'importo di 50 milioni di euro che, annualmente, deve essere riacquisito al bilancio dello Stato, fino a concorrenza del predetto importo di 950.751.551 euro.
- 2-decies. Le regioni a statuto ordinario contabilizzano i versamenti al bilancio dello Stato effettuati in attuazione del comma 2-octies al titolo 1 della spesa, come trasferimenti a ministeri (U.1.04.01.01.001).
3. Il Ragioniere generale dello Stato, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, può attivare, previa condivisione del tavolo tecnico di cui al comma 2, anche con l'ausilio dei Servizi ispettivi di finanza pubblica, monitoraggi presso Regioni e Province autonome, da individuarsi anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tavolo tecnico, per verificare il concreto andamento degli equilibri di bilancio, ai fini dell'applicazione del decreto di cui al comma 1 e della quantificazione della perdita di gettito, dell'andamento delle spese e dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.
 4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 265.

STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

Art. 2 (I principi)

1. La Regione è autonoma nell'unità della Repubblica, nata dalla Resistenza e dalla Liberazione, fondata sui principi e valori della Costituzione.
2. La Regione esercita poteri e funzioni in base allo Statuto e nei limiti della Costituzione. Partecipa alla revisione della Costituzione e alla legislazione statale.
3. La Regione riconosce e pone a fondamento della propria azione lo sviluppo delle autonomie locali, secondo i principi di sussidiarietà e leale collaborazione; partecipa alla determinazione della politica generale della Repubblica e all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali dello Stato.
4. La Regione riconosce i valori delle sue radici cristiane ed informa il proprio ordinamento al rispetto della dignità umana ed ai principi di libertà, democrazia, giustizia, equità, eticità, uguaglianza, pace, solidarietà, sussidiarietà, pluralismo e promozione della persona umana.
5. I partiti politici contribuiscono a formare una coscienza regionale e ad esprimere la volontà politica della Regione.

Art. 8 (La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università)

1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.

LEGGE REGIONALE 25 GIUGNO 1996, N. 42

Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 1

(Tassa regionale)

1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita quale tributo proprio delle Regioni dall'art. 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 è determinato, a decorrere dall'anno accademico 1996/1997, in lire 150.000 annue.
2. Il tributo è dovuto da tutti gli studenti che si iscrivono ai corsi di studio delle università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale, con sede legale nella Regione Abruzzo ed ivi operanti.
3. Il tributo è dovuto, altresì, dagli studenti che si iscrivono ai corsi di studio dell'Accademia di Belle Arti.

LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 64

Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (A.R.T.A.).

Art. 1

Obiettivi.

1. La presente legge, in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito in legge, con modificazioni, con legge 21 gennaio 1994, n. 61, istituisce e disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente, di seguito denominata A.R.T.A. o Agenzia, le modalità di coordinamento della stessa con la Regione, il sistema delle autonomie locali e con il Servizio Sanitario Regionale, allo scopo di assicurare la massima integrazione sia sul piano programmatico che tecnico-operativo.
- 1-bis. Costituiscono obiettivi dell'ARTA il miglioramento della qualità dell'aria, dell'acqua e del suolo, nonché la tutela della salute dei cittadini dall'inquinamento da rumore e dall'inquinamento elettromagnetico.
- 1-ter. Nel contributo annuale di cui all'art. 29, lettera b) deve essere ricompresa una quota vincolata al potenziamento e/o all'aggiornamento dei sistemi di controllo di rilevazione e di monitoraggio funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1-bis

Art. 5

Compiti dell'Agenzia.

1. L'A.R.T.A. svolge le attività tecnico-scientifiche indicate nell'articolo 1 del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) convertito nella L. 61/94, connesse all'esercizio di funzioni di interesse regionale. L'Agenzia provvede, in particolare, a:
 - a) promuovere, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, e, in particolare, con il sistema universitario della Regione, iniziative di ricerca, applicata sui componenti dell'ambiente, sui fenomeni di inquinamento, sulle condizioni generali di rischio per l'ambiente e per l'uomo, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
 - b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programma di divulgazione e formazione tecnico-scientifica, nonché fornire il necessario supporto alla redazione di periodiche relazioni sullo stato dell'ambiente della Regione Abruzzo;
 - c) realizzare e gestire un Sistema Informativo Regionale sull'ambiente e sul Territorio (S.I.R.A.), ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici anche in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL ed in stretto collegamento con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA);
 - d) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti Locali ai fini della elaborazione di direttive tecniche, linee guida e dei programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale;
 - e) erogare le prestazioni in materia di prevenzione e di controllo ambientale previste dalla presente legge e richieste dai Comuni, dalle Province, dalle aziende U.S.L. e da altre amministrazioni pubbliche, dai parchi ed Aree Naturali protette nonché Autorità di Bacino regionali e Consorzi acquedottistici e Consorzi di Bonifica per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
 - f) fornire, ove richiesto, agli Enti ed organi competenti pareri tecnici concernenti la tutela e il recupero dell'ambiente;
 - g) realizzare campagne di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica a fronte di accertate situazioni di particolare degrado o rischio;
 - h) effettuare, anche attraverso mirate campagne di controllo ambientale, il controllo dei fattori fisici, geologici, chimici e biologici in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualità dell'aria, delle acque e del suolo;
 - i) attuare il monitoraggio dell'ambiente con le tecniche e le metodologie ritenute più opportune;

- j) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti che vanno comunicati sistematicamente da parte delle suddette autorità all'A.R.T.A.;
 - k) svolgere compiti di verifica a supporto delle funzioni dell'Aziende U.S.L. in materia di sicurezza, - ove questa, in quanto titolare di funzioni e competenze in merito, non ne abbia possibilità - prevenzione infortuni e igiene negli ambienti di lavoro, nonché prestazioni specialistiche della medesima materia;
 - l) prestare attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dai rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive di cui al D.P.R. n. 175 del 1988 e successive modificazioni;
 - m) effettuare controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni ionizzanti e non;
 - n) svolgere funzioni di supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali per le valutazioni di impatto e di compatibilità ambientali; per la promozione delle ricerche e della diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - o) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale previste dalla legge e svolgere ogni altra attività ad essa demandata da norme nazionali e regionali;
 - p) collaborare con altre strutture presenti nella Regione che si occupano delle elaborazioni meteorologiche, fino all'istituzione del Servizio Meteorologico regionale;
 - q) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero, degli aspetti fitosanitari del verde pubblico e delle Aree Naturali Protette nonché dei prodotti agricoli esposti ad inquinamento;
 - r) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenze ambientali, anche curando il collegamento telematico con banche dati specializzate;
 - s) collaborare con l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e partecipare a programmi comunitari e nazionali di ricerca e sviluppo in campo ambientale;
 - t) mantenere rapporti tecnico-scientifici con Enti ed Istituti italiani ed esteri operanti in ambiti epidemiologici e/o di prevenzione sanitaria e ambientale;
 - u) elaborare, promuovere e svolgere compiti, anche in supporto alle Aziende USL, finalizzati alla tutela della salute della popolazione in rapporto a fattori di rischio ambientale;
 - v) passano all'Agenzia anche le funzioni inerenti le attività, già svolte, di laboratori deputati al controllo ufficiale dell'acqua destinata ad uso umano e si istituisce il Settore Qualità che per conto della Regione effettua le valutazioni ed i riconoscimenti di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 156 del 26 maggio 1997 e collabora, con compiti di supporto, alla verifica dei requisiti minimi per l'accreditamento se richiesto dei laboratori pubblici e privati di cui al D.P.R. 14 gennaio 1997.
2. La Regione si avvale dell'Agenzia per il supporto tecnico specialistico delle attività di competenza del Settore Sanità in materia di prevenzione, fatte salve le competenze della sanità pubblica veterinaria. L'Agenzia nell'ambito delle linee programmatiche fissate dalla Regione si coordina con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende USL e le strutture tecnico-scientifiche regionali per quanto attiene alle problematiche di natura ambientale correlate ai fattori della salute.
3. L'Agenzia gestisce il sistema telematico di documentazione legislativa e tecnico-scientifica in materia di prevenzione e tutela dell'ambiente.
- 3-bis. Le attività di cui ai commi da 1 a 3 svolte a favore di Regione, Province, Comuni, Comunità montane ed Aziende U.S.L. sono rese obbligatoriamente dall'Agenzia senza oneri. Il Regolamento di cui all'articolo 19 definisce le prestazioni e i servizi che l'A.R.T.A., nell'ambito di tali attività, è tenuta ad assicurare.
4. L'Agenzia può fornire prestazioni a favore di privati purché le stesse non risultino incompatibili dal punto di vista dell'imparzialità che l'Agenzia è tenuta a garantire nell'esercizio dei compiti di istituto. L'Agenzia adotta pertanto modelli organizzativi atti a determinare la separazione tra i compiti di istituto e l'erogazione di prestazioni a favore dei privati.
5. L'Agenzia, per il conseguimento dei fini istituzionali in materia ambientale, può erogare servizi, anche in rapporto a progetti predisposti da Enti territoriali, che prevedono oneri a carico dell'utente.
- 5-bis. L'A.R.T.A. non può detenere partecipazioni azionarie, né rilasciare fidejussioni, né svolgere attività che non costituiscano pubblico servizio.

LEGGE REGIONALE 21 NOVEMBRE 2008, N. 16
Provvedimenti urgenti e indifferibili.

Art. 1
(Provvedimenti urgenti e indifferibili)

(Omissis)

44. All'art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, concernente "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2003)", dopo il comma 8 bis sono aggiunti i seguenti commi 8 ter e 8 quater:

"8 ter. A partire dall'esercizio 2008 le percentuali del capitolo di entrata 32107, destinate a finanziare i due capitoli di spesa 152108 (UPB 05.02.012) "Interventi di tutela delle risorse idriche e dell'assetto idraulico e idrogeologico ordinari e straordinari" e 151402 (UPB 05.01.002) "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico", sono così ripartite:

a. 70% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 152108;

b. 30% del correlato capitolo di entrata e' destinato al capitolo di spesa 151402.

8 quater. Per l'esercizio 2008 la previsione di incasso da iscrivere sul capitolo di entrata 32107 e' pari ad euro 7.285.000,00."

(*Omissis*)

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2010, N. 40

Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari.

Art. 37

(Trattamento economico)

1. Gli Assessori esterni, dalla data di nomina, hanno diritto:
 - a) all'indennità di carica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);
 - b) all'indennità di funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - c) al rimborso spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
 - d) alla copertura assicurativa contro i rischi e al patrocinio legale di cui all'articolo 18.
2. Agli Assessori esterni non si estendono le disposizioni del presente testo unico in materia di indennità di fine mandato, di assegno vitalizio e di reversibilità nonché quelle relative agli interventi economici in favore degli eredi previste per i Consiglieri.
3. Gli Assessori esterni non sono soggetti al contributo obbligatorio di cui all'articolo 5.
4. Gli Assessori esterni sono soggetti a pubblicità della propria situazione patrimoniale secondo la normativa regionale e statale vigente per i Consiglieri.

LEGGE REGIONALE 27 APRILE 2017, N. 28

Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne.

Art. 8

(Interventi di carattere gestionale e divieti)

1. Per gestire la fauna ittica, anche attraverso immissioni e prelievi di materiale ittico, la Regione, nelle acque regionali, per il tramite del Laboratorio, immette il materiale ittico per il ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici. Il materiale deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 (Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie).
2. Le attività di riproduzione e allevamento di esemplari appartenenti a particolari specie autoctone destinate al ripopolamento, mirate al mantenimento della loro originalità e della variabilità genetica, sono svolte, con il supporto del Laboratorio, dalla Regione presso il proprio centro ittiogenico sperimentale e di idrobiologia (C.I.S.I.) dell'Aquila. I proventi della vendita a terzi del materiale ittico prodotto sono vincolati al reimpiego presso il Centro stesso. Parimenti vincolate al Centro sono le risorse acquisite dalla Regione dai concessionari di derivazione delle acque dai fiumi per l'assolvimento di obblighi ittiogenici.
3. La Regione per il tramite del Laboratorio e i titolari o concessionari di diritto esclusivo di pesca e di uso civico supportano le attività di ripopolamento nei limiti stabiliti dalla programmazione regionale. E' vietata l'introduzione di esemplari di specie ittiche in qualsiasi ambiente acquatico in mancanza di autorizzazione da parte della Regione.
4. E' vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque della regione di qualsiasi specie alloctona, così come previsto all'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e s.m.i..
5. La Regione si riserva la possibilità di vietare la pesca in concomitanza con lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, se la pesca può pregiudicare o condizionare il buon esito delle attività medesime.
- 5-bis. La Regione può autorizzare l'immissione o la cattura di specie ittiche al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo. I risultati dei campionamenti e delle catture sono fatti pervenire alla Regione, che li utilizza per le finalità connesse all'aggiornamento della Carta ittica regionale.
- 5-ter. Se dall'esecuzione di lavori nell'alveo dei corsi d'acqua naturali derivano turbative all'habitat naturale, l'amministrazione competente alla loro autorizzazione prescrive che l'impresa o l'ente esecutore ne dia informazione

alla Regione, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla loro data di inizio. La Regione formula le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.

5-quater. I Consorzi di Bonifica e le società di gestione degli invasi effettuano variazioni di livello nei canali di bonifica e negli invasi ad uso idroelettrico previa comunicazione alla Regione. Le operazioni sono svolte con tempi e modalità idonei a minimizzare l'impatto sulla conservazione del patrimonio ittico, favorendo il recupero ed il successivo trasferimento, fatte salve le esigenze connesse alla sicurezza idraulica. Per tali attività il Consorzio di Bonifica o la società di gestione dell'invaso può avvalersi delle associazioni piscatorie.

LEGGE REGIONALE 10 DICEMBRE 2019, N. 42

Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto.

Art. 3

(Modalità di realizzazione)

1. Le famiglie di cui al comma 1 dell'articolo 2, ai fini dell'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge, secondo i criteri e le modalità dettate dal Regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentano alla Regione domanda di rimborso.
2. Hanno priorità di accesso al fondo di cui all'articolo 1 le richieste avanzate da soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
 - 1) non hanno alcun reddito;
 - 2) hanno perso il proprio posto di lavoro;
 - 3) hanno terminato il periodo di malattia retribuito riconosciuto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) ed hanno dovuto ricorrere al periodo di aspettativa non retribuita.
3. Le richieste di contributo devono essere attinenti al rimborso delle spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie regionali accreditate.
4. Le richieste di contributo possono riferirsi anche a spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio presso strutture sanitarie accreditate di altre regioni, qualora si renda necessario per elevata complessità di intervento sanitario o per particolare casistica, certificate da specialisti delle strutture sanitarie pubbliche regionali, o qualora sia documentato dalle direzioni sanitarie aziendali che i tempi previsti dalle liste di attesa regionali sono superiori, sulla base di evidenze scientifiche, alle necessità di cura che assumono carattere salvavita.
5. I benefici economici sono concessi fino ad esaurimento della somma disponibile, la cui entità è determinata con le modalità di cui all'articolo 4.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per l'anno 2019, cui si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto" istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, alla Missione 12, Programma 07, Titolo 1.
2. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 1, ai bilanci di previsione 2019-2021 del Consiglio e della Regione, sono apportate, per l'annualità 2019, le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo: Missione 01, Programma 01, Titolo 1, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" del bilancio del Consiglio regionale in diminuzione di euro 10.000,00 con trasferimento delle risorse a favore della Giunta regionale per l'iscrizione delle medesime su un capitolo di entrata destinate al finanziamento della Missione 12, Programma 07, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione denominato "Interventi in favore delle famiglie che hanno all'interno del proprio nucleo familiare un componente affetto da grave patologia oncologica o sottoposto a trapianto".
3. Per le annualità successive al 2019, gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'apposito stanziamento del Titolo 1, Missione 12, Programma 07 dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinato ed iscritto con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
4. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 2020, N. 3

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilita' regionale 2020).

Art. 41

(Abruzzo Regione del Benessere)

1. Con le presenti disposizioni la Regione intende valorizzare, tutelare e promuovere il Benessere dei cittadini abruzzesi sotto il profilo fisico, culturale, ambientale ed alimentare.
2. Il presente articolo intende altresì promuovere e valorizzare l'Abruzzo come Regione del Benessere al fine di orientare l'offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile cogliendone le specificita', le bellezze naturali e l'impegno alla conservazione della natura, da sempre caratterizzanti l'azione di governo regionale.
3. Per Benessere si intende l'insieme degli elementi connotanti la qualita' della vita umana ovvero il benessere fisico e morale dell'uomo nel contesto ambientale che lo circonda.
4. "Abruzzo Benessere" costituisce la sigla identificativa degli interventi realizzati in attuazione delle presenti norme, nonche' la denominazione delle relative iniziative turistico-promozionali.
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Presidenza del Consiglio regionale bandisce un concorso di idee per la individuazione del logo "Abruzzo Benessere", logo che andra' a caratterizzare tutte le iniziative regionali sulla materia ed il cui utilizzo costituirà elemento necessario per il conseguimento delle provvidenze rese in attuazione del presente articolo. La Presidenza provvede alle spese del concorso nell'ambito dei fondi assegnati al Consiglio regionale.
6. L'educazione al Benessere costituisce elemento fondante per la crescita complessiva della popolazione abruzzese, con particolare riguardo alla educazione delle giovani generazioni.
7. L'educazione al Benessere si articola in:
 - a) educazione ambientale intesa come educazione alla conoscenza ed al rispetto della natura nonche' alla valorizzazione delle attivita' umane sostenibili;
 - b) educazione al corretto stile di vita inteso come la serie di attivita' fisiche e comportamentali in grado di prevenire o comunque diminuire l'insorgenza di malattie;
 - c) educazione culturale intesa come educazione alla conoscenza ed alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni Abruzzesi;
 - d) educazione alimentare come educazione alla corretta alimentazione valorizzando i prodotti tipici locali e a km zero.
8. La Regione, tramite gli Assessorati ai Parchi ed all'Ambiente, incentiva la trasformazione dei Centri di Educazione Ambientale di cui alla legge regionale 29 novembre 1999, n. 122 (Disciplina degli interventi in materia di educazione ambientale) in Centri di Educazione al Benessere.
9. La Giunta regionale incentiva programmi e progetti di Educazione al Benessere nelle scuole di ogni ordine e grado stipulando idonee convenzioni con l'Ufficio Regionale Scolastico anche integrando quelle gia' esistenti. Nei progetti possono essere coinvolte associazioni ambientaliste, enti parco e riserve regionali, aziende sanitarie, organizzazioni di categoria ed ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire adeguato supporto alle iniziative in materia. La Giunta prevede specifiche provvidenze per sostenere asili ed asili nido, anche privati, che attuino iniziative di educazione al benessere.
10. La Giunta regionale istituisce i "Parchi del Benessere" in cui, accanto alla tradizionale attivita' di conservazione della natura, sono previste attivita' coerenti con i principi ispiratori del presente articolo. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Giunta emana il bando per l'istituzione dei nuovi parchi ovvero la trasformazione delle riserve esistenti, disciplinandone contenuti ed attivita', nonche' criteri per l'ammissione a finanziamento delle domande degli enti locali interessati.
11. All'Assessorato all'Ambiente compete coordinare interventi ed incentivi in materia di sviluppo sostenibile, inteso come sviluppo compatibile con la salvaguardia e tutela dell'ambiente. Redige annualmente il rapporto sullo sviluppo sostenibile in Abruzzo evidenziando risultati raggiunti ed obiettivi da perseguire.
12. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati per l'anno 2020 in euro 550.000,00, si provvede con le risorse allocate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1, capitolo di nuova istituzione "Interventi Abruzzo regione del benessere" del bilancio di previsione finanziario regionale 2020-2022.
13. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti con le rispettive leggi di bilancio.

LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2020, N. 9

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 2

(Disposizioni urgenti)

1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:
 - a) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresì, del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture è effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

- b) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle società partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;
 - c) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER;
 - d) l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessità ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalità e relativi controlli stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. Il contributo non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;
 - e) la riprogrammazione per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalità e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato;
 - f) fino alla cessazione dello stato di emergenza, le attività di controllo e manutenzione degli impianti termici di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici), sono limitate ai casi necessari, al mantenimento di un adeguato livello di efficienza e di sicurezza per persone, animali e cose, sulla base della valutazione effettuata dalle ditte abilitate e sono condotte dagli operatori con l'adozione delle precauzioni e dei dispositivi di protezione idonei ad escludere il contagio da coronavirus.
2. Le sospensioni di cui al comma 1 non generano interessi a carico dei contribuenti e dei debitori né determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la relativa restituzione è effettuata alla cessazione dello stato di emergenza in un'unica soluzione o con un piano di rateizzazione, di massimo 6 rate, secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale e comunque entro il 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di imposte e tasse già versate.
3. Con specifico riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), costituiscono misure straordinarie ed urgenti di cui all'articolo 1:
- a) la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014-2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalità e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;
 - b) al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi deve affrontare, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità per fronteggiare l'emergenza, realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy" sono previsti i seguenti strumenti:
 - 1) il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito di cui alla DGR n. 846 del 15.11.2010, utilizzabile sia per l'emanazione di un nuovo bando sia per lo scorrimento delle graduatorie delle misure 2018, che presenta le necessarie caratteristiche di operatività, strutturazione e coerenza con gli obiettivi della presente legge, attraverso l'utilizzo di risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014 - 2020, come quantificate nella D.G.R. 12 maggio 2020, n. 260 (Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione Abruzzo 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19);
 - 2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso azioni compatibili con le finalità di cui all'articolo 1 delle risorse relative al nuovo ciclo di programmazione europea 2021 - 2027, rispetto alle quali

L'Amministrazione regionale e' attualmente impegnata nelle necessarie attivita' di negoziazione a livello nazionale ed europeo; in particolare, nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, predispose un programma di interventi per il rilancio dell'economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficolta' economica conseguente alla crisi epidemiologica da COVID-19;

3) [Numero abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) L.R. 9 luglio 2020, n. 16];

4) [Numero abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) L.R. 9 luglio 2020, n. 16];

5) [Numero abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. b) L.R. 9 luglio 2020, n. 16].

3-bis. La Regione Abruzzo pone in essere misure straordinarie per sostenere le Aziende di Servizi alla Persona - ASP, istituite con la legge regionale 24 giugno 2011, n. 17 (Riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e disciplina delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP)), con particolare attenzione alla crisi di liquidita' determinatasi a causa dell'emergenza Covid-19. Al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficolta' finanziarie che le ASP devono affrontare e garantire maggiore liquidita' per fronteggiare l'emergenza, e' prevista l'istituzione di un fondo rotativo pari ad euro 7.000.000,00. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 12, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP" con dotazione di euro 7.000.000,00 ed al Titolo 5, tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario delle ASP - reintroito somme" con dotazione di euro 7.000.000,00.

3-ter. Dalla riprogrammazione dei fondi statali e dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE) disposta ai sensi dei commi 1 e 3 sono escluse le somme destinate a qualsiasi titolo al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale";

4. Durante la sospensione delle attivita' socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per persone con disabilita', considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessita', la Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia adottano ogni provvedimento utile al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni socio sanitarie e socio assistenziali in favore di persone con disabilita', senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le prestazioni sono erogate, in forma individuale e domiciliare, avvalendosi del personale disponibile gia' impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. I servizi, secondo le priorita' definite dal Dipartimento competente per materia, possono essere svolti anche tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalita', alle stesse condizioni assicurative sinora previste, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

5. Eventuali ulteriori interventi straordinari che si rendono indispensabili per garantire la tenuta del sistema produttivo regionale sono autorizzati, per le sole finalita' della presente legge, previa verifica della compatibilita', coerenza e sostenibilita' finanziaria degli stessi rispetto alla normativa nazionale ed in raccordo con quanto definito con le altre Amministrazioni regionali in sede di Conferenza Stato - Regioni.

6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni per la sospensione dell'applicazione del dettato dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

7. La Giunta regionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, promuove iniziative "Compra abruzzese" finalizzate ad incentivare l'offerta e l'acquisto dei prodotti del territorio regionale.

8. Il Comitato di cui all'articolo 8 puo' proporre, in conformita' con le finalita' di cui all'articolo 1, ulteriori misure secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 8.

LEGGE REGIONALE 11 DICEMBRE 2020, N. 39

Interventi urgenti a sostegno del comparto sciistico regionale e ulteriori disposizioni.

Art. 7

(Interventi a sostegno delle imprese titolari di concessioni demaniali marittime)

1. Al fine di sostenere le imprese titolari di concessioni demaniali marittime ubicate sulla costa abruzzese, per l'anno 2020, non e' dovuta l'imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio marittimo.
2. Per i concessionari che nell'anno 2020 hanno gia' versato l'imposta regionale di cui al comma 1, e' disposto, a cura della competente struttura regionale, il rimborso di quanto pagato.
3. Alle minori entrate di cui al comma 1 ed alla spesa di cui al comma 2, quantificate complessivamente in euro 600.000,00 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 14, comma 3, lettera c) della l.r. 10/2020.
4. La Giunta regionale provvede agli adempimenti successivi e conseguenti, anche con la predisposizione di apposite variazioni sul bilancio regionale ai fini della gestione.

LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2021, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della Regione Abruzzo (Legge di stabilita' regionale 2021).

Art. 6

(Disposizioni in materia di entrate e di spese connesse allo scenario macroeconomico)

1. Le previsioni di competenza sull'esercizio 2021 risentono degli effetti macroeconomici determinati dalle misure di contenimento del rischio di contagio da Covid-19, adottate dalle competenti Autorita' nell'esercizio 2020 e con effetti a valere anche sull'annualita' 2021.
2. Tenuto conto dell'assegnazione nel 2020 del Fondo per il finanziamento delle funzioni regionali ex articolo 111 del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e successive modifiche, in sede di rendiconto e' autorizzata l'applicazione all'esercizio 2021 dell'avanzo presunto da sovra compensazione, stimato ad oggi nell'importo di euro 10.000.000,00, destinato al finanziamento delle funzioni regionali.
3. All'esito dell'adozione del rendiconto per l'esercizio 2020 e della determinazione del risultato di amministrazione e del valore definitivo dell'avanzo da Fondo ex articolo 111 del d.l. 34/2020 e successive modifiche, la Giunta regionale e' autorizzata ad individuare, con proprio provvedimento, le funzioni e gli interventi da finanziare con il medesimo avanzo, con prioritari per gli interventi di spesa in favore di Abruzzo Engineering S.p.a., per gli interventi previsti dalla legge regionale 1o agosto 2017, n. 40 (Disposizioni per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d'uso e contenimento dell'uso del suolo, modifiche alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni) e per gli interventi in materia di impiantistica sportiva, al rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'Allegato 3 alla presente legge ed infine all'incremento della dotazione di alcuni stanziamenti in ambito sociale/associativo ritenuti prioritari, con particolare riguardo al Fondo sociale regionale, al Fondo per la Spesa socio-sanitaria, all'abbattimento dell'IRAP delle associazioni ONLUS, alla risoluzione delle problematiche del CRUA e del COTIR, al finanziamento della convenzione per i tirocinanti della giustizia.

DECRETO 13 AGOSTO 2007, N. 3/REG

Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.

Art. 9

Individuazione delle competenze

1. Ai fini delle individuazione delle competenze si definiscono:
 - a) Servizio Procedente: gli uffici regionali o provinciali demandati all'istruttoria delle domande di cui al presente regolamento;
 - b) Autorita' Concedente: gli uffici regionali o provinciali demandati al rilascio della concessione e/o dell'atto autorizzativo.
2. Le competenze per procedimenti concessori di cui all'art. 1, sono cosi' ripartite:
 - a) alle Province:
 - 1) tutte le piccole derivazioni, cosi' come definite dall'art 8, fatta eccezione per le competenze regionali di cui ai comma 3bis, 3ter e 3 quater dell'art. 94 della l.r. 7/2003 e s.m.i.;
 - 2) la ricerca di acque sotterranee, ad eccezione di quella collegata alle domande di concessione avanzate ai sensi dell'art. 22, comma 3, e considerate grandi derivazioni ai sensi dell'art. 8.
 - b) alla Regione Abruzzo - Direzione preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua:
 - 1) tutte le grandi derivazioni, come definite dall'art. 8, e i compiti amministrativi di cui all'art. 94, comma 3, della l.r. 7/2003 e s.m.i., nonche' quanto disposto dall'art. 8 della l.r. 12.08.1998, n. 72 e s.m.i.
3. I compiti di cui al comma 2, lett. b) sono cosi' ripartiti:
 - a) al Servizio Genio Civile Regionale competente per territorio - Servizio Procedente:
 - 1) il ricevimento della domanda di derivazione;
 - 2) l'accertamento della completezza della documentazione allegata alla domanda e l'ammissibilita' in istruttoria della domanda di derivazione ai sensi degli artt. 12, 13, 20, 58, 60, 62, 65 e 67;
 - 3) le richieste di pareri di cui agli artt. 13 e 42;
 - 4) la richiesta del versamento delle spese di istruttoria di cui all'art. 34, della cauzione di cui all'art. 35 e del contributo idraulico di cui all'art. 36;
 - 5) le pubblicazioni richieste ai sensi degli artt. 14, 15 e 41;
 - 6) le domande concorrenti di cui all'art. 15;
 - 7) i sopralluoghi per accertamenti ai sensi degli artt. 19, 30, 42 e 61;
 - 8) le redazioni di verbali connessi con l'istruttoria ai sensi dell'art. 21;
 - 9) l'autorizzazione di cui agli artt. 22, 23 e 24;
 - 10) la predisposizione dello schema del disciplinare di cui all'art. 29;
 - 11) l'acquisizione delle polizze di cui all'art. 37;
 - 12) la sottoscrizione e la registrazione del disciplinare ai sensi degli artt. 29 e 41;

- 13) la consegna dell'atto di concessione di cui all'art. 41;
- 14) l'approvazione del progetto esecutivo e le acquisizioni di tutte le autorizzazioni di legge per l'esecuzione dei lavori e il collaudo delle opere di derivazione di cui agli artt. 26 e 42;
- 15) le competenze tecniche ed amministrative di cui agli artt. 54 e 56;
- 16) il rilascio dell'autorizzazione del procedimento di cui all'art. 58.

Inoltre, sono di competenza del suddetto Servizio tutte le attività amministrative relative alle domande di rinnovo, di cambio di titolarità e di rinuncia, fatta eccezione per quelle contemplate alla successiva lett. b);

b) al Servizio Acque e Demanio Idrico:

- 1) le attività di consulenza tecnico-amministrativa al Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua:
 - 1.1) sugli atti di istruttoria connessi alle richieste di utilizzazione delle acque pubbliche;
 - 1.2) sulla attività di carattere normativo e di indirizzo in materia di acque pubbliche;
- 2) la tenuta del catasto regionale delle utenze di cui all'art. 6;
- 3) la cura del coordinamento e la collaborazione in materia di acque superficiali e sotterranee con gli Enti Locali e i Servizi Genio Civile Regionale;
- 4) la determinazione dei canoni, delle cauzioni e del contributo idraulico e la cura degli introiti dei proventi derivanti dalla gestione delle acque e relativi a:
 - 4.1) canoni, di cui all'art. 32;
 - 4.2) addizionale regionale, di cui all'art. 33;
 - 4.3) spese d'istruttoria per le pratiche di competenza regionale, di cui all'art. 34;
 - 4.4) cauzione, di cui all'art. 35;
 - 4.5) contributo idraulico di cui all'art. 36;

c) al Direttore della Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua - Autorità Concedente:

- 1) le funzioni apicali di ogni procedimento amministrativo attribuito ai Servizi della Direzione, quali:
 - 1.1) l'emissione della determina di concessione limitatamente alle derivazioni di competenza regionale di cui all'art. 38;
 - 1.2) gli atti apicali connessi con i procedimenti di concessione ai sensi degli artt. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 62, 65, 67;
 - 1.3) il rigetto delle domande di derivazione ai sensi degli artt. 12 e 28, 44;
 - 1.4) la pronuncia sull'estinzione della concessione di cui agli artt. 51, 52 e 53;
 - 1.5) l'approvazione dell'atto di collaudo delle opere di derivazione e l'emissione degli atti ad esso eventualmente connessi di cui all'art. 42;
 - 1.6) l'emissione dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere di cui all'art. 26;
 - 1.7) il rilascio del parere di cui all'art. 13 comma 3 lett. b);
 - 1.8) i provvedimenti di cui agli artt. 55 e 57.

Parimenti, sono di competenza del Direttore l'emanazione di circolari, direttive e quant'altro necessario per una corretta gestione sia delle utilizzazioni delle acque che dei relativi dati.

4. Le funzioni attribuite alle strutture regionali di cui al comma 3 sono riferite alla prima applicazione del presente Regolamento. Successivamente dette funzioni possono essere ridefinite dalla Giunta Regionale a termine dell'art. 17 della legge regionale 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.



Firmato digitalmente da:

FRANCESCA DI MURO

Direttore di Settore

CONSIGLIO REGIONALE
DELL' ABRUZZO

Firmato il 14/05/2021 10:08

Seriale Certificato: 445874

Valido dal 20/04/2020 al 20/04/2023

TI Trust Technologies CA